

Correzione

(Art. 58 cpv. 2 LParl)

Protocollo di revisione

alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992

del 12 marzo 2002 (RS 0.672.913.623; RU 2003 2530)

Art. V

Invece di:

Art. V

L'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione è riformulato come segue:

- «(1) a) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, a richiesta, scambiarsi le informazioni (che le legislazioni tributarie degli Stati contraenti consentono di ottenere nell'ambito della normale prassi amministrativa), che concernono un'imposta contemplata dalla Convenzione, necessarie ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. Questa regola è parimenti applicabile alle informazioni necessarie per fissare le condizioni dell'imposizione secondo l'articolo 15a.
- b) L'assistenza amministrativa viene concessa anche per l'esecuzione del diritto nazionale in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale. Gli Stati contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione di queste disposizioni nell'ambito del loro diritto nazionale.

Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone incaricate dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto bancario, commerciale, industriale, professionale o un metodo commerciale. Sono fatte salve le restrizioni del segreto bancario in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale menzionate nel Protocollo.»

Leggasi:**Art. V**

L'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione è riformulato come segue:

- «(1) a) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, a richiesta, scambiarsi le informazioni (che le legislazioni tributarie degli Stati contraenti consentono di ottenere nell'ambito della normale prassi amministrativa), che concernono un'imposta contemplata dalla Convenzione, necessarie ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. Questa regola è parimenti applicabile alle informazioni necessarie per fissare le condizioni dell'imposizione secondo l'articolo 15a.
- b) L'assistenza amministrativa viene concessa anche per l'esecuzione del diritto nazionale in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale. Gli Stati contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione di queste disposizioni nell'ambito del loro diritto nazionale.

Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone incaricate dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un metodo commerciale. Sono fatte salve le restrizioni del segreto bancario in caso di truffe e reati analoghi in materia fiscale menzionate nel Protocollo.»

25 gennaio 2005

Commissione di redazione dell'Assemblea federale